


ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C./G.C.
N. 156 DEL 12/12/2014
IL SEGRETARIO


**CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
DEL COMUNE DI [●]**

**Contratto di servizio
per la gestione integrata dei rifiuti urbani
del Comune di [●]**

Oggi, il [●] in [●]

tra

il Comune di [●],

e

la Società **LINEA GESTIONI SRL** (di seguito denominata/o “**Gestore**”), con sede legale in **Crema (CR)**, via **Del Commercio n.29**, P.I. **01426500193**, Tel.: **037389711**, Fax: **037385210**, mail: **info@linea-gestioni.it** PEC **lineagestioni@cert.lgh.it** nella persona del suo Procuratore Generale **Primo Podestà**, nato a **Soncino (CR)**, il **3.05.1953**, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato/a alla sottoscrizione del presente atto giusta Procura notarile a rogito Notaio Vera Tagliaferri in Crema (Rep. n. 3544 - Racc. n. 2528) in esecuzione di delibera del Cda del 22.06.2010;

premesse che:

- i Comuni di Agnadello, Annico, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Casalmorano, Castel Gabbiano, Castellone, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Pandino, Pianengo, Pieranica, Pizzighettone, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romanengo, Salvirola, Soncino, Sergnano, Spino D’Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate (di seguito anche solo i “Comuni”), soci di S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio SpA (di seguito anche solo “SCRP”) hanno individuato nella predetta Società il soggetto più idoneo per procedere alla predisposizione in forma associata degli atti di gara, nonché all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio degli stessi Comuni;
- per quanto concerne il Comune di [●], l’individuazione della società SCRIP quale soggetto per procedere alla predisposizione in forma associata degli atti di gara è avvenuta con la deliberazioni di Consiglio Comunale [●];
- con atto dell’Assemblea dei Soci del 18.02.2014, come da verbale di assemblea ordinaria, SCRIP ha previsto di individuare il nuovo gestore ricorrendo alla procedura del dialogo competitivo ex art. 58 d.lgs. 163/2006;
- con Bando di gara pubblicato sulla GUUE con avviso nella GU S: 2015/S 154-284424 del 12-08-2015 oltre che sulla G.U.R.I numero n. n° 94 del 12/08/2015 - 5a Serie Speciale, SCRIP ha indetto la procedura di dialogo competitivo per “L’affidamento del servizio di gestione ambientale integrata dei rifiuti urbani e assimilati nei Comuni soci della Società Cremasca Reti e Patrimonio (SCRIP)”;
- in data 13.12.2016 si è proceduto alla trasmissione delle lettere di invito ai soggetti selezionati per il dialogo competitivo;
- con verbale della Commissione del 21.04.2017, trasmesso con lettera prot. 1688, SCRIP ha individuato quale miglior offerente la Società LINEA GESTIONI S.R.L., e con lettera prot. 2128/2017 del 29.05.2017 SCRIP ha comunicato la aggiudicazione definitiva;
- nei confronti di LINEA GESTIONI S.R.L. sono stati effettuati con esito favorevole i controlli sui requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio;
- con provvedimento in data [●] il Comune [●], in quanto soggetto titolare del servizio di igiene urbana, facendo proprie le risultanze della gara gestita da SCRIP, ha proceduto al formale affidamento del servizio alla società [nome gestore], nonché all’approvazione del presente contratto;
- il progetto esecutivo dei servizi, predisposto dal Gestore integrando il capitolato tecnico posto a base di gara con le migliori dallo stesso proposte in sede di offerta tecnica, seppur non allegato materialmente al presente contratto, disponibile su supporto informatico presso la sede di SCRIP, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

– costituiscono prezzi unitari contrattuali quelli offerti dal Gestore in fase di gara che, seppur non allegati materialmente al presente contratto, disponibili su supporto informatico presso la sede di SCRP, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le Parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che, unitamente agli allegati citati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 **Definizioni**

Comune: il Comune di [●].

Attività preliminari: indica le attività menzionate all'art. 4 del presente Contratto che dovranno essere svolte dal Gestore nel corso del Periodo transitorio.

Beni strumentali: si definiscono strumentali i beni non duplicabili a costi socialmente accettabili e/o quelli che il gestore non può reimpiegare agevolmente nelle proprie attività industriali, sempre che entrambe le fattispecie siano caratterizzate dal fatto che il bene in questione sia in esercizio nelle attività oggetto di contratto.

Contratto: indica il presente Contratto sottoscritto il Comune e il Gestore aggiudicatario della procedura di gara che regola lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.

Corrispettivo del Gestore: indica il corrispettivo omnicomprensivo annuale spettante al Gestore per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto nonché per la regolazione economica degli oneri afferenti la procedura Piattaforma/Centri di Raccolta (CDR).

Decreto: indica il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Gestore: indica l'aggiudicatario della procedura di gara esperita da SCRP per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni indicati in premessa e che stipula il presente Contratto.

Gestori uscenti: indica la Società che gestivano il servizio prima della individuazione del Gestore.

Periodo transitorio: indica il periodo avente termine massimo di 120 giorni, decorrente dalla data di sottoscrizione di tutti i contratti con i Comuni entro il quale il Gestore dovrà perfezionare il subentro a titolo definitivo nel servizio di gestione dei rifiuti e nelle attività ricomprese nel perimetro oggetto di affidamento.

Prezzi unitari contrattuali: quelli offerti dal Gestore in fase di gara che, seppur non allegati materialmente al presente contratto, disponibili su supporto informatico presso la sede di SCRP, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

PSE: progetto esecutivo dei servizi, predisposto dal Gestore integrando il capitolato tecnico posto a base di gara con le migliorie dallo stesso proposte in sede di offerta tecnica che, seppur non allegato materialmente al presente contratto, verrà reso disponibile, entro le tempistiche di cui all'art. 4.1, su supporto informatico presso la sede di SCRP, per costituirne, una volta ultimato, parte integrante e sostanziale.

Servizio: indica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente contratto, ovvero le attività da espletare.

Servizi base: sono i servizi individuati all'art. 5 del Contratto che dovranno essere svolti dal Gestore per tutta la durata dell'affidamento.

Servizi opzionali: sono i servizi individuati all'art. 5 e 7 del Contratto la cui attivazione può essere richiesta dalle singole amministrazioni comunali e che presentano carattere di continuità qualora attivati.

Servizi integrativi: sono i servizi individuati all'art. 7 del Contratto la cui attivazione può essere richiesta dalle singole amministrazioni comunali con carattere di occasionalità.

Valore residuo contabile (o Valore netto contabile): è l'importo dovuto dal Gestore di ambito ai gestori uscenti, a titolo di indennizzo per il trasferimento dei beni; è dato dalla differenza tra il costo storico del cespite e gli ammortamenti ed eventuali contributi pubblici erogati per l'acquisto di tale bene.

Articolo 2

Affidamento del servizio

1. Il Comune [●] affida in appalto e in via esclusiva al Gestore, che accetta, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, avente ad oggetto le attività di cui al successivo art. 5, alle condizioni indicate nel presente Contratto e nei relativi allegati.
2. Il Gestore si obbliga a gestire il servizio nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'appalto alle condizioni fissate dal presente Contratto e relativi allegati, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dagli atti di pianificazione sovracomunale e gli atti di regolamentazione del Comune, atti tutti che si intendono qui integralmente riportati e trascritti anche se formalmente non allegati, in quanto depositati agli atti Comunali.

Articolo 3

Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento è di 5 (cinque) anni, a partire convenzionalmente dal 1 gennaio 2018 e pertanto con scadenza al 31 dicembre 2022. Al termine il Comune avrà la facoltà di rinnovare l'accordo, per ulteriori cinque anni, alle medesime condizioni economiche oggetto di offerta e previo preavviso scritto di almeno tre mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; il Gestore non potrà opporsi all'eventuale decisione del Comune di rinnovo del contratto, a condizione che tale decisione interessi un numero di Comuni che coprano almeno i 4/5 del bacino di popolazione interessato dalla gara in forma associata gestita da SCRP. Il Gestore non potrà avanzare nessuna pretesa e/o richiesta qualora il Comune decidesse di non procedere al rinnovo dello stesso, da comunicarsi anch'esso al Gestore con preavviso scritto di almeno sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento.
2. L'affidamento decadrà, sia nelle more della durata quinquennale originaria che durante il periodo di rinnovo, anche per l'ipotesi in cui l'Autorità eventualmente costituita dovesse procedere alla individuazione del gestore unico dell'ambito all'interno del quale dovesse ricadere anche il Comune
3. Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata del contratto, il Gestore è tenuto a garantire l'integrale e regolare prosecuzione del servizio e, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, agli stessi termini e condizioni disciplinate nel presente Contratto, fino al subentro nell'esercizio da parte del nuovo Gestore. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo rispetto a quanto già previsto nel Contratto per lo svolgimento del servizio potrà essere preteso da parte del Gestore in ordine alla prosecuzione del servizio.

Articolo 4

Periodo transitorio

1. Il Gestore dovrà svolgere tutte le attività preliminari necessarie all'avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione di tutti i contratti con i Comuni. Tale Periodo transitorio è finalizzato allo svolgimento delle Attività preliminari in linea con il contenuto dei documenti di gara e le risultanze dell'offerta aggiudicataria. In particolare, il Gestore dovrà:
 - redigere la Carta della qualità del Servizio, di cui al successivo art. 18;
 - gestire la fase di avvio del servizio: effettuare le attività di start-up, ovvero la fornitura e consegna dei contenitori, le previste azioni di comunicazione e informazione alle utenze e tutte le relative attività risultanti dall'offerta aggiudicataria;
 - Definire i contenuti del PSE;
 - svolgere in accordo con il Comune ogni ulteriore operazione che si renda comunque necessaria o opportuna per l'avvio del servizio anche se non espressamente elencata o prevista nel Contratto.
2. Nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, il Comune si impegna a:
 - collaborare con il Gestore, ferma restando l'assenza di qualsiasi responsabilità in ordine alle condizioni di fatto e di diritto dei beni e attrezzature oggetto di trasferimento e all'esecuzione delle attività di cui al precedente comma ed in particolare;
 - procedere alla verifica e validazione dei progetti esecutivi relativi ai servizi

3. Il Comune è, in ogni caso, sollevato da qualsivoglia responsabilità nei confronti del Gestore, qualora i Gestori uscenti non procedano a porre in essere le azioni necessarie al passaggio dei beni e delle attrezzature.

Articolo 5

Attività da espletare o Servizio oggetto del Contratto

1. L'affidamento regolato con il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento in esclusiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune; i codici CPV (Common Procurement Vocabulary) per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sono:

90500000-2 "Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici"

90510000-5 "Trattamento e smaltimento dei rifiuti"

90600000-3 "Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi"

90610000-6 "Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade"

2. Il servizio di gestione ambientale integrata dei rifiuti urbani e assimilati si compone di Servizi Base, Servizi Opzionali e Servizi Integrativi:

- Servizi Base: servizi essenziali oggetto di affidamento,

- Servizi Opzionali, la cui attivazione può essere richiesta dalle singole amministrazioni comunali e che presentano carattere di continuità qualora attivati;

- Servizi Integrativi, la cui attivazione può essere richiesta dalle singole amministrazioni comunali con carattere di occasionalità.

3. Costituiscono Servizi Base:

i. Servizio di raccolta differenziata di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche e trasporto agli impianti di trattamento;

ii. Compostaggio domestico;

iii. Gestione delle piattaforme sovra comunali e trasporto dei rifiuti conferiti ai relativi impianti di trattamento e destinazione;

iv. Trasporto dei rifiuti conferiti nei centri di raccolta comunali ai relativi impianti di trattamento e destinazione;

v. Trattamento ed avvio a recupero dei rifiuti urbani e assimilati;

vi. Campagne di comunicazione e sensibilizzazione delle utenze;

vii. Gestione del Centro servizi e del numero verde.

viii. Spazzamento delle aree pubbliche e delle aree private soggette ad uso pubblico, svuotamento e manutenzione dei cestini porta rifiuti, trasporto e trattamento dei rifiuti così raccolti;

ix. Iniziative di riduzione;

x. Prevenzione e controllo dei rifiuti abbandonati;

xii. Controllo rendicontazione e reportistica sul servizio;

xiii. Carta dei servizi

4. Costituiscono Servizi Opzionali:

i. Ritiro di olii e grassi residui dalla cottura degli alimenti

ii. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti presso i cimiteri ai relativi impianti di destinazione e pulizia dei viali;

iii. Pulizia dei mercati giornalieri e settimanali, la raccolta dei rifiuti, eventuale lavaggio disinfezione successiva delle aree interessate dalla vendita, comprese le zone di sosta degli autoveicoli pubblici, la raccolta differenziata dei rifiuti mercatali;

iv. Attività di supporto all'applicazione e riscossione della tariffa con misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

v. Gestione ed eventuale adeguamento ai requisiti del DM 2008 di Centri comunali di raccolta;

vi. Ritiro pannolini/pannoloni;

vii. Ritiro scarti vegetali;

viii. Ritiro ingombranti su richiesta;

ix. Centri del riuso;

5. Costituiscono Servizi Integrativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i. Servizi occasionali per ricorrenze particolari, manifestazioni sportive e folcloristiche, fieristiche, feste nazionali, cittadine e religiose con lo spazzamento delle aree prima e dopo lo svolgimento e la raccolta ed il trasporto di tutti i rifiuti e materiali che possano occupare il suolo pubblico ivi prodotti;
 - ii. Ritiro dei rifiuti sanitari da servizio infermieristico ambulatoriale o domiciliare
 - iii. Servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree interessate dallo scarico abusivo di rifiuti di vario tipo, ove possibile previa selezione degli stessi;
 - iv. Servizi vari e d'urgenza, tra cui rimozione di amianto, rimozione di siringhe, la raccolta delle carogne d'animali abbandonati e la loro distruzione a norma di legge;
 - v. Altri servizi integrativi, quali: diserbo stradale, disinfezione dei sottopassi pedonali ed o provinciale, distributori per presidi di raccolta deiezioni canine, ecc;
 - vi. Servizio neve;
 - vii. Altri servizi integrativi/aggiuntivi
6. Vengono trasferiti fin da subito al Gestore i seguenti servizi opzionali e/o integrativi [•]

Articolo 6

Servizi base – servizi opzionali - servizi integrativi

1. I Servizi base, i servizi opzionali e i servizi integrativi, come sopra individuati, compatibilmente con la normativa vigente e sopravvenuta, dovranno essere svolti dal Gestore in via obbligatoria nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nell'offerta aggiudicataria, degli standard qualitativi e quantitativi definiti nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e nel PSE.

Articolo 7

Servizi Opzionali e Servizi Integrativi

1. L'affidamento al gestore dei Servizi Opzionali e dei Servizi Integrativi avverrà mediante la seguente procedura:

- i) formale istanza al Gestore da parte del Comune di predisposizione di uno specifico progetto tecnico illustrativo delle modalità di svolgimento del servizio e stima dei costi, calcolati coerentemente con i prezzi unitari offerti in sede di gara o, laddove necessario perché l'elenco risulta carente, in funzione di nuovi prezzi che dovranno essere definiti in contraddittorio tra Comune e Gestore;
- ii) entro 20 (*venti*) giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al punto i), predisposizione da parte del Gestore del progetto tecnico con la relativa stima dei costi;
- iii) entro 30 (*trenta*) giorni dalla presentazione della documentazione di cui al punto ii), approvazione da parte del Comune del progetto tecnico presentato dal Gestore con la relativa stima dei costi;
- iv) in caso di richiesta da parte del Comune di modifiche, chiarimenti, approfondimenti, il Gestore produrrà la nuova documentazione che tiene conto delle richieste del Comune entro 10 (*dieci*) giorni; le nuove proposte saranno esaminate dal Comune nei successivi 30 (*trenta*) giorni;
- v) in caso di approvazione da parte del Comune dell'attivazione dei Servizi Opzionali o dei Servizi Integrativi, il Gestore attiverà il relativo servizio entro 15 (*quindici*) giorni dalla comunicazione dell'approvazione.

2. L'affidamento di nuovi servizi opzionali, considerato il loro carattere di continuità, comporterà una integrazione del PSE.

3. Quanto previsto dal presente articolo non trova applicazione nel caso di servizi da attivare con carattere occasionale e di urgenza, per i quali il Comune abbia previsto idonea copertura economica, per i quali il responsabile dell'ufficio comunale potrà procedere con affidamento di servizi a richiesta sulla base dei prezzi unitari contrattuali all'insorgere di necessità.

Articolo 8

Condizioni e ambito territoriale del Contratto

1. Il Gestore si impegna ad erogare il servizio all'interno del territorio del Comune alle condizioni previste nell'offerta tecnica ed economica, presentata in sede di offerta e recepite all'interno del PSE.
2. Il servizio è erogato a partire dal termine del periodo transitorio.

Articolo 9 Subappalto

1. Il subappalto delle prestazioni oggetto del Contratto è consentito nei limiti del 30% dell'importo complessivo del Contratto e trova la propria disciplina in quanto previsto dall'art. 105 d.lgs. 50/2016.

Articolo 10 Opere, e beni strumentali del Gestore

1. Alla scadenza della gestione del servizio o in caso di sua cessazione anticipata, i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la gestione del servizio sono ceduti al Gestore subentrante a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami. Se, al momento della cessazione della gestione, tali beni non sono stati interamente ammortizzati, il Gestore subentrante corrisponde al precedente Gestore un importo pari al valore contabile originario dell'opera o dell'impianto non ancora ammortizzato al netto di eventuali contributi pubblici ad essi direttamente riferibili.

Articolo 11 Utilizzo degli impianti, attrezzature e altre dotazioni patrimoniali

1. Il Gestore è obbligato a mantenere in condizioni di pieno funzionamento gli impianti di proprietà di terzi eventualmente oggetto di gestione.

Articolo 12 Livelli di efficienza ed affidabilità del servizio

1. Il Gestore si obbliga ad espletare il servizio alle condizioni e nel rispetto degli standard di efficienza ed affidabilità stabiliti nel capitolato speciale di appalto, come implementati in sede di offerta tecnica e recepiti all'interno del PSE.

Articolo 13 Obblighi del Gestore

1. Nella gestione dei servizi il Gestore è tenuto, in via esemplificativa ma non esaustiva, ad adempiere ai seguenti obblighi:

- i) rispettare le previsioni/indicazioni del presente Contratto, del Capitolato, dell'Offerta aggiudicataria e del PSE, adeguandosi a tutte le modificazioni sopravvenute riguardanti tali atti;
- ii) rispettare i vigenti strumenti di pianificazione e regolazione, adeguandosi a tutte le successive modificazioni di questi;
- iii) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere adottate dal Comune o da SCRP in ragione della loro attività istituzionale;
- iv) consentire al Comune e a SCRP, l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche opportune e/o necessarie in relazione alle attività rientranti nel servizio e ai beni ed impianti strumentali allo svolgimento del servizio medesimo;
- v) tenere sollevati ed indenni il Comune, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione del servizio, direttamente e/o indirettamente connessa con le attività del Gestore stesso;
- vi) osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- vii) applicare le norme contenute nei CCNL di categoria nonché adottare o assicurarsi che siano adottati tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

viii) per nessuno motivo interrompere e/o sospendere il servizio, salvo nei casi di forza maggiore e di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni) o per motivi di ordine e sicurezza pubblici. In caso di astensione del personale per sciopero, il Gestore è comunque tenuto all'osservanza di quanto previsto in tema di svolgimento dei servizi pubblici essenziali;

ix) rispettare la normativa vigente ed applicabile al servizio oggetto del presente Contratto per tutta la durata del medesimo Contratto.

Articolo 14 **Corrispettivo di appalto**

1. Al Gestore sarà riconosciuto un corrispettivo omnicomprendente calcolato come segue:

a) per la parte dei servizi: un corrispettivo per i servizi previsti da PSE, ottenuto moltiplicando i Prezzi Unitari Contrattuali, o gli eventuali nuovi prezzi determinati in fase di affidamento di servizi opzionali e/o integrativi, per i quantitativi previsti in gara, riparametrati al Comune, relativi al servizio svolto;

laddove i servizi venissero svolti per quantitativi diversi, maggiori o minori, rispetto a quelli previsti in fase di gara, si procederà, in contraddittorio tra Comune e Gestore, agli eventuali conguagli. In rapporto alle variazioni dei servizi rispetto ai quali il riferimento quantitativo è costituito da abitanti e utenze, non si darà luogo a conguagli quando le variazioni rimangano entro il $\pm 10\%$ rispetto agli ultimi dati ORSO disponibili; in caso di superamento della soglia del $\pm 10\%$ si prenderà a riferimento il nuovo valore;

b) per i trattamenti/smaltimenti e ricavi: sarà determinato annualmente (anno n) un corrispettivo a preventivo calcolato moltiplicando i prezzi unitari contrattuali per i quantitativi effettivi di rifiuti relativi al Comune destinati a smaltimento/trattamento l'anno precedente (anno n - 1); nell'anno n+1, non appena saranno disponibili i quantitativi effettivi di rifiuti relativi al Comune destinati a smaltimento/trattamento nell'anno n, si procederà al relativo conguaglio a favore del Gestore o del Comune. Il corrispettivo determinato in via preventiva annualmente sarà fatturato in dodici mensilità.

2. In applicazione dei predetti principi, il corrispettivo complessivo per il primo anno di affidamento viene determinato in euro [•], oltre IVA.

3. I corrispettivi determinati sono da intendersi omnicomprendenti di tutti gli oneri necessari, diretti ed indiretti, all'espletamento dei servizi in appalto a perfetta regola d'arte, compresi i costi di trasporto piattaforme indicate dai Consorzi di Filiera, ad esclusione dell'Imposta su Valore Aggiunto, se dovuta, nella misura di legge.

4. Dopo il 10 di ogni mese, il Gestore rimetterà al Comune fattura per i servizi svolti nel mese precedente e per l'importo di 1/12 del corrispettivo a preventivo previsto, oltre a quanto previsto per eventuali servizi integrativi ed opzionali non recepiti nel PSE

5. La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla data fattura, salvo la verifica della correttezza da parte del Comune.

6. In caso di crediti maturati dal Comune, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi dovranno essere restituiti al Comune sotto forma di note d'accredito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito.

7. Considerato l'evoluzione del quadro normativo in tema di tariffa corrispettiva dei rifiuti urbani e tenuto conto altresì che è stato richiesto al Gestore di presentare soluzioni finalizzate ad introdurre un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, che costituisce aspetto prodromico rispetto all'introduzione della tariffa corrispettiva, il Comune, laddove si vengano a determinare le condizioni normative e tecniche, si riserva di prevedere il passaggio da tributo a tariffa corrispettiva impegnandosi ad adeguare il quadro contrattuale con il Gestore introducendo anche correttivi idonei a garantire l'equilibrio economico finanziario dell'affidamento. In caso contrario, i Comuni potranno comunque affidare le attività di supporto all'applicazione e riscossione del tributo non in quanto gestione diretta da parte dell'Aggiudicatario, ma come servizio per conto dell'Amministrazione Comunale, anche qualora il Comune decida di introdurre il tributo in forma puntuale.

Articolo 15 **Revisione del Corrispettivo di appalto**

1. A partire dal secondo anno di gestione – e per gli anni successivi – i prezzi contrattuali saranno assoggettati alla revisione secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) codice "044200 - raccolta rifiuti" rilevato dall'ISTAT; la variazione sarà riferita alla variazione percentuale intervenuta rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, con riferimento alla decorrenza della revisione.
2. Verranno prese a base di calcolo le variazioni percentuali intervenute nei 12 mesi precedenti rispetto alla decorrenza della revisione (es: la 1° revisione decorre dal 01/01/2018, quindi si applicherà la variazione percentuale intervenuta nel periodo dicembre 2016/dicembre 2017)
3. La revisione sarà effettuata entro il semestre successivo alla scadenza di ogni periodo contrattuale annuale; il canone revisionato avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento di ciascun periodo annuale (ovvero dall'1/1 di ogni anno).
4. La revisione potrà essere concessa previa presentazione da parte del Gestore di apposita richiesta corredata dai calcoli relativi alla revisione stessa.

Articolo 16

Ricavi conseguenti alle raccolte differenziate

1. I rifiuti raccolti in modo differenziato sono di titolarità del Comune, il quale rilascia al Gestore le deleghe per la sottoscrizione delle Convenzioni con i singoli Consorzi di Filiera.
2. Nel rispetto delle previsioni riportate in sede di offerta tecnica, che saranno recepite nel PSE, il Gestore beneficerà del 100% dei ricavi dalla cessione dei materiali ai Consorzi di Filiera o dalla vendita su libero mercato.
3. Il Gestore riconoscerà annualmente al Comune un importo per le frazioni differenziate che generano ricavi dalla cessione, determinato dall'applicazione delle tariffe unitarie offerte in sede di gara moltiplicate per le quantità effettive di ciascuna.

Articolo 17

Mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata

1. Il mancato raggiungimento da parte del Gestore di ciascun obiettivo annuale per l'intero bacino di raccolta differenziata indicato in sede di offerta comporta l'applicazione di uno sconto massimo pari al 2% del corrispettivo totale annuo da parte del Gestore; in caso di mancata capienza del corrispettivo, il Comune potrà escutere la garanzia prestata dal Gestore.
2. Il Comune, eventualmente anche per il tramite di SCRIP, contesta al Gestore l'inadempimento e invia la proposta di decurtazione del corrispettivo, con posta elettronica certificata. Il Gestore può produrre al Comune e a SCRIP le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. In caso di mancata presentazione di osservazioni da parte del Gestore, o di valutazione negativa delle stesse da parte del Comune o SCRIP, lo stesso Comune provvede alla decurtazione del corrispettivo o alla escussione della cauzione definitiva laddove l'importo del corrispettivo non sia capiente.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 resta ferma la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 28.

Articolo 18

Carta della qualità del servizio

1. Il Gestore, in ossequio alla L. n. 244/2007 e alla L.R. n. 26/2003 e a quanto stabilito nell'Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013, si impegna ad adottare, e rispettare la Carta della qualità del servizio.
2. La Carta della qualità, da redigersi secondo lo schema tipo approvato con Delib. G.R. 12 dicembre 2007, n. 8/6144, deve prevedere, in particolare:
 - a) l'eguaglianza e imparzialità di trattamento degli utenti;
 - b) le condizioni specifiche riservate alle zone e ai soggetti svantaggiati;
 - c) l'accessibilità, la continuità, la sicurezza, l'efficienza ed efficacia del servizio;

- d) gli standard di qualità relativi alla prestazione;
 - e) le condizioni del rapporto contrattuale con l'utente;
 - f) la garanzia del flusso di informazioni all'utente, per le quali quest'ultimo esercita il diritto di accesso;
 - g) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente;
 - h) la tutela per la violazione dei principi e degli standard fissati, con conseguente rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impegni assunti. Contestualmente sono individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando massima celerità nella corresponsione dello stesso; queste procedure devono essere improntate a criteri di semplicità, trasparenza, rapidità e imparzialità.
2. Il Gestore trasmette la carta dei servizi al Garante dei servizi ed all'Osservatorio risorse e servizi; lo stesso Gestore dovrà inviare semestralmente all'Osservatorio risorse e servizi i dati e le informazioni richiesti da quest'ultimo.

Articolo 19

Campagne di comunicazione e sensibilizzazione

1. Il Gestore è tenuto alla effettuazione di idonee campagne di comunicazione a supporto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto nell'offerta tecnica.
2. Qualora il personale da utilizzare nell'attività di sensibilizzazione non sia dipendente del Gestore, questa dovrà fornire indicazioni esaustive riguardo alle modalità di collaborazione di tale personale.
3. Il Gestore si obbliga a fornire Istruzioni, promozioni e informazioni multilingua con la collaborazione di mediatori o capogruppo per nazionalità varie

Articolo 20

Controllo da parte del Comune

1. Il Comune, anche per il tramite di soggetti terzi preventivamente comunicati al Gestore, controlla la gestione dei servizi e l'attività del Gestore al fine di:
 - a) verificare l'osservanza delle disposizioni del Contratto;
 - b) evidenziare le eventuali criticità del Servizio;
 - c) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione degli atti della vigente pianificazione e regolazione;
 - d) assicurare la corretta applicazione del Corrispettivo in ragione dei servizi resi;
 - e) assicurare il rispetto della Carta della Qualità dei Servizi ed il grado di soddisfazione degli utenti desunto dalle indagini svolte e dall'analisi dei reclami registrati in conformità a quanto previsto dalla Carta della Qualità dei Servizi.
2. Il predetto controllo sarà esercitato principalmente attraverso:
 - a) i dati del servizio comunicati dal Gestore, secondo quanto previsto al successivo art. 21;
 - b) visite, ispezioni ed indagini a campione;
 - c) indagini ed analisi sul servizio;
 - d) indagini ed analisi sulla soddisfazione dell'utenza;
 - e) analisi di mercato anche utilizzando parametri di benchmark.
3. Rispetto ai documenti, edifici, opere e impianti attinenti al Servizio oggetto di affidamento e comunque in relazione ad ogni ulteriore bene mobile e/o immobile utilizzato per il Servizio, il Comune, o il soggetto terzo designato, potranno effettuare in ogni momento, anche senza preavviso al Gestore tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive ritenuti opportuni o necessari.
4. In occasione delle ispezioni possono essere effettuati, in contraddittorio tra le Parti, campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, ferme restando le limitazioni previste dalla legislazione vigente.
5. Il Gestore si obbliga, altresì, a mettere a disposizione degli enti e soggetti addetti al controllo i necessari spazi ed attrezzature.

Articolo 21

Dati forniti dal Gestore

1. Ai fini dell'attività di controllo di cui al precedente art. 20, il Gestore è obbligato a fornire al Comune o al soggetto terzo designato, tutti i dati e documenti utili a monitorare e controllare annualmente il Servizio e verificare il rispetto del Contratto, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) banca dati delle utenze servite nella disponibilità del Gestore;
- b) quantitativi mensili ed annui di rifiuti raccolti in ogni Comune in forma indifferenziata e differenziata, anche ai fini della certificazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa e dal Contratto;
- c) dati relativi ai servizi di raccolta a contenitori contenenti quali elementi minimi: la localizzazione degli stessi, le loro caratteristiche, la quantità e le caratteristiche dei servizi erogati, la quantità e qualità dei rifiuti raccolti;
- d) dati relativi ai servizi di raccolta domiciliare quali elementi minimi: le utenze servite, la loro localizzazione, la quantità e le caratteristiche dei servizi erogati, la quantità e qualità dei rifiuti raccolti;
- e) registro dei servizi a chiamata comprendente quali elementi minimi: gli interventi richiesti ed erogati, la loro provenienza, la quantità e la qualità del materiale raccolto;
- f) registro dei servizi di raccolta presso fiere e mercati comprendente quali elementi minimi: gli interventi effettuati, gli eventi di riferimento con relativa localizzazione, la quantità e qualità dei rifiuti raccolti;
- g) registro dei servizi di raccolta dei rifiuti cimiteriali comprendente quali elementi minimi: gli interventi effettuati, la loro provenienza, la quantità dei rifiuti raccolti;
- h) dati relativi ai servizi di spazzamento e lavaggio strade contenenti quali elementi minimi: la rete stradale servita, la quantità e le caratteristiche dei servizi erogati;
- i) registro delle Piattaforme e dei centri di raccolta comunali gestiti comprendente quali elementi minimi: gli ingressi alle strutture, la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti, i prelievi dei rifiuti e la loro destinazione, le caratteristiche delle attività di presidio/guardiania;
- j) Documento di Contabilizzazione dei Flussi Trasportati Primari (riferiti ai rifiuti trasportati direttamente mediante gli stessi mezzi utilizzati per la raccolta);
- k) Documento di Contabilizzazione dei Flussi Trasportati Secondari (riferiti ai rifiuti trasportati previa operazioni di trasferimento dai mezzi della raccolta ad altri mezzi);
- l) registro dei Servizi Opzionali e Integrativi comprendente quali elementi minimi: gli interventi effettuati (articolati per ciascuna modalità di servizio), la loro localizzazione, la quantità e qualità dei rifiuti raccolti, le aree di effettuazione del servizio, la quantità e le caratteristiche dei servizi erogati;
- m) registro degli impedimenti che hanno causato la non erogazione dei servizi;
- n) registro dei reclami comprendente come livello minimo l'indicazione delle tipologie di reclami pervenuti e i tempi di eventuale risoluzione delle problematiche;
- o) dati di cui all'articolo 189, comma 3 del Decreto e successive modifiche ed integrazioni;
- p) dati concernenti l'assolvimento da parte del Gestore degli obblighi contributivi ed assicurativi relativi al personale;
- q) dati relativi al funzionamento delle Piattaforme gestite;
- r) dati relativi ai flussi verso gli impianti di destino o piattaforme di valorizzazione;
- s) percorsi e posizione dei mezzi in servizio, attraverso il sistema GPS a bordo, sia in tempo reale che per ricerca storica;
- t) autorizzazioni degli impianti di destino dei rifiuti e percentuale di effettivo recupero dei rifiuti consegnati;
- u) analisi merceologiche delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti.

Articolo 22

Programma di sicurezza e prevenzione

1. Il Gestore si impegna durante lo svolgimento del servizio ad attenersi a quanto contenuto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali allegato al presente contratto, nonché a fornire ogni indicazione utile ai fini del relativo aggiornamento.

Articolo 23

Sistema di qualità e certificazione ambientale

1. Il Gestore, salvo quanto previsto dal Capitolato, si obbliga a garantire per tutta la durata del Contratto, l'adozione ed il mantenimento del sistema di qualità aziendale certificato richiesto in fase di gara.

Articolo 24 Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Gestore ha costituito idonea cauzione definitiva, per l'importo di euro [•].
2. L'importo della cauzione, la quale verrà rinnovata ogni anno, è adeguato ogni anno in relazione al valore del corrispettivo dei servizi da PSE.
3. In caso di prelievo della garanzia di cui al precedente comma 1, il Gestore si impegna a reintegrare la stessa entro un mese dalla data del prelievo medesimo.
4. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto a seguito del positivo accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
5. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienze del Gestore, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale fino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti alla stessa; qualora l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il Comune ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa utile al recupero del proprio maggior danno.
6. La mancata osservanza dell'obbligo di reintegro di cui al precedente comma 2 è causa di risoluzione del Contratto, con le modalità stabilite all'art. 28.

Articolo 25 Responsabilità e garanzie assicurative

1. Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità del Comune.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il Gestore stipula le polizze assicurative previste negli atti di gara.
3. Sono fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge.

Articolo 26 Inadempimento, penali e sanzioni

1. Il mancato rispetto, per cause imputabili al Gestore, degli obblighi previsti nel presente Contratto comporta l'applicazione delle penali previste nel capitolato speciali di appalto.
2. Le violazioni sono contestate dal Comune, anche per il tramite di un soggetto terzo, al Gestore per iscritto, anche con posta elettronica certificata con indicazione della violazione e della corrispondente penale; il Gestore, entro 5 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre le proprie osservazioni.
3. In caso di mancata presentazione di osservazioni da parte del Gestore ovvero qualora non ritenga fondate le osservazioni, il Comune applica la penale entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, dandone immediata comunicazione al Gestore.
4. Nei casi in cui l'adempimento, anche tardivo, della prestazione è essenziale per la regolare gestione del servizio, il Comune, o il soggetto terzo dallo stesso designato, procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ., alla diffida al Gestore ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici giorni) – salvo un minor termine per i casi in cui l'inadempimento possa determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente – avvertendo che, in caso di inutile decorso del termine, il Contratto è risolto di diritto con le modalità di cui all'art. 27. È fatta salva l'applicazione della penale nel caso in cui questa sia prevista per il mero ritardo.

5. Il Comune potrà recuperare la somma corrispondente alla penale mediante escussione delle garanzie previste nel Contratto. Tali garanzie dovranno essere reintegrate nei successivi 30 (trenta) giorni. È in ogni caso fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno subito nonché la risoluzione del Contratto per colpa del Gestore.

Articolo 27 **Risoluzione del contratto**

1. Ferma la risoluzione ex art. 135 e 136 d.lgs. 163/2006 e s.m.i., il contratto si intenderà risolto a norma dell'art. 1456 del C.C., nei casi sottoelencati:

- ii) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
- ii) per scioglimento, cessazione o fallimento del Gestore;
- iii) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- iv) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- v) subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- vi) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- vii) mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- viii) nell'ipotesi in cui la penale di cui all'art. 17.1 raggiunga l'importo del 2% del corrispettivo totale annuo;
- ix) in caso di mancato reintegro della Cauzione definitiva nell'importo originario entro quindici giorni dalla escussione della stessa;
- x) in tutti le altre ipotesi in cui la risoluzione ex art. 1456 cod. civ. viene prevista nel presente Contratto

2. Il Comune, inoltre, ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto previo riconoscimento al Gestore dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione di recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

3. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per responsabilità del Gestore, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale fino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti alla stessa.

4. Qualora l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il Comune ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa per il recupero del maggior danno.

Articolo 28 **Riscatto del servizio**

1. Il Comune si riserva la facoltà di riscattare il servizio nei seguenti casi:

- a) modifica delle norme nazionali o regionali in materia di gestione dei rifiuti, tale da rendere necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali;
- b) rilevanti modificazioni negli atti di pianificazione sovracomunale, rilevanti innovazioni tecnologiche, altri eventi straordinari e imprevedibili, tali da non rendere non conveniente per il Comune la prosecuzione del servizio;
- c) gravi motivi di interesse pubblico.

2. Il riscatto del servizio comporta la restituzione al Comune da parte del Gestore uscente delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'espletamento del servizio.

3. In caso di riscatto al Gestore è dovuto un indennizzo pari secondo quanto stabilito alle norme vigenti in materia.

Articolo 29 **Controversie**

1. Qualunque controversia insorgesse tra le parti in ordine all'applicazione, esecuzione, interpretazione, efficacia delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato, sarà risolta da un Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 209 del Dlgs 50/2016.
2. Il collegio arbitrale è composto da tre membri. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
3. Il Presidente del collegio arbitrale sarà scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
4. In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse.
5. Il lodo si ha per pronunciato e per l'esecutività del lodo si farà riferimento alla disciplina contenuta nel codice di procedura civile.
6. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo esecutivo.
7. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Articolo 30 **Foro competente**

1. Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente Contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Cremona.

Articolo 31 **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136, il Gestore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla menzionata L. n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, il Comune – in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della L. n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli artt. 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Gestore con posta elettronica certificata, nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010.
3. Il Gestore si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 9 della L. n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.
4. Ove il Gestore, ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura competente. Il Gestore, ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto i contratti - e più in generale i subcontratti – dovranno includere, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, una specifica clausola con la quale il

subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata L. n. 136/2010. Anche a tal fine, il Gestore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2006, restando inteso che il Comune, si riserva di:

- i) verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati,
- ii) adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 32 **Divieto di cessione del Contratto**

1. Il presente Contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, pena l'immediata risoluzione dello stesso, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni.

Articolo 33 **Modalità delle comunicazioni**

2. Le Parti si impegnano a formulare per iscritto tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Contratto adottando i seguenti riferimenti:

a) per il Gestore: **PEC: lineagezioni@cert.lgh.it**

b) per il Comune: **PEC: [●]**

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente, con analoghe modalità, ogni variazione ai sopraindicati riferimenti.

4. Le reciproche contestazioni sull'applicazione del Contratto sono effettuate con le medesime modalità di cui al comma 1.

Articolo 34 **Spese e tributi**

1. Il corrispettivo del presente Contratto è soggetto al trattamento fiscale specificatamente previsto dalle norme nazionali.

2. Il presente Contratto è altresì soggetto all'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, i cui oneri sono a carico del Gestore.

3. Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.

Articolo 35 **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia ai documenti di gara, alle norme specifiche di settore, alle Convenzioni ANCI CONAI con Consorzi di filiera e al Codice civile.

Articolo 36 **Allegati**

Si dà atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati:

- il Capitolato Speciale d'appalto
- il Progetto offerto in sede di gara
- il Documento Unico di Valutazione da Rischi di Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. N. 81/2008.

- La Parent Company Guarantee
- la scheda costi

subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata L. n. 136/2010. Anche a tal fine, il Gestore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2006, restando inteso che il Comune, si riserva di:

- i) verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati,
- ii) adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 32

Divieto di cessione del Contratto

1. Il presente Contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, pena l'immediata risoluzione dello stesso, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni.

Articolo 33

Modalità delle comunicazioni

2. Le Parti si impegnano a formulare per iscritto tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Contratto adottando i seguenti riferimenti:

a) per il Gestore: **PEC: lineagezioni@cert.lgh.it;**

b) per il Comune: **PEC: [•]**

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente, con analoghe modalità, ogni variazione ai sopraindicati riferimenti.

4. Le reciproche contestazioni sull'applicazione del Contratto sono effettuate con le medesime modalità di cui al comma 1.

Articolo 34

Spese e tributi

1. Il corrispettivo del presente Contratto è soggetto al trattamento fiscale specificatamente previsto dalle norme nazionali.

2. Il presente Contratto è altresì soggetto all'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, i cui oneri sono a carico del Gestore.

3. Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.

Articolo 35

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia ai documenti di gara, alle norme specifiche di settore, alle Convenzioni ANCI CONAI con Consorzi di filiera e al Codice civile.

Articolo 36

Allegati

Si dà atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati:

- il Capitolato Speciale d'appalto
- il Progetto offerto in sede di gara
- il Documento Unico di Valutazione da Rischi di Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. N. 81/2008.

- La Parent Company Guarantee
- la scheda costi